2. Ai fini della realizzazione di questo obiettivo, deve essere favorita, in particolare, una presa di coscienza riguardo ai seguenti elementi:

— l'ambiente in quanto patrimonio comune a tutta l'umanità,

— l'equilibrio ecologico e l'importanza del suo mantenimento,

— il diritto al godimento di un ambiente non inquinato,

— la necessità di garantire un'utilizzazione razionale delle risorse naturali,

— gli effetti delle attività umane sull'ambiente, su scala locale, nazionale e planetaria,

— il contributo che ogni individuo può recare con il suo comportamento, in particolare in veste di consumatore, alla salvaguardia dell'ambiente.

Articolo 2

1. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli elementi definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 1 siano integrati, a tutti i livelli, nell'istruzione generale e nella formazione professionale (compresa quella riservata agli adulti), in collaborazione con gli enti locali e, se del caso, con i genitori degli studenti.

A questo fine, le autorità competenti degli Stati membri:

— prendono in considerazione i suddetti elementi in sede di elaborazione dei programmi d'insegnamento delle discipline corrispondenti, nonché nell'organizzazione dei corsi interdisciplinari;

— predispongono attività parascolastiche destinate a comprovare le conoscenze teoriche acquisite in materia ambientale;

— adottano le misure necessarie per ampliare le conoscenze degli insegnanti nel quadro della loro formazione propedeutica e permanente, nonché per favorirne il perfezionamento attraverso esperienze pilota e progetti di ricerca;

— intraprendono azioni concrete per mettere a disposizione dei docenti e degli studenti il materiale didattico appropriato.

2. Gli Stati membri promuovono altresì la formazione di specialisti nelle varie discipline connesse con l'ambiente, mediante l'inserimento dei temi ecologici nei programmi di formazione avanzata. Un simile inserimento viene incoraggiato anche nel settore della formazione professionale e in quello dell'istruzione universitaria, onde orientare il comportamento dei futuri professionisti verso la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali.

3. Al fine di garantire un'integrazione ottimale delle azioni contemplate nei due paragrafi precedenti nell'ambito delle strutture e degli orientamenti pedagogici dei vari sistemi d'istruzione e di formazione professionale, le autorità competenti di ciascuno Stato membro elaborano un programma recante le modalità di attuazione dell'obiettivo enunciato nell'articolo 1, paragrafo 1.

4. Detta programmazione deve tener conto, in particolare, del fatto che l'istruzione e la formazione professionale in materia ambientale rientrano in uno schema d'insegnamento interdisciplinare, che abbraccia in egual misura la sfera delle scienze naturali e quella delle scienze umane.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro e non oltre il 1° aprile 1990 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione concernente l'attuazione della presente decisione entro il 1° luglio 1992.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Proposta di una raccomandazione del Consiglio agli Stati membri volta a favorire la collaborazione tra aziende pubbliche distributrici di elettricità e produttori autonomi

COM(88) 225 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 19 maggio 1988)

(88/C 172/10)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, nella sua decisione del 16 settembre 1986 relativa ai nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 (1), il Consiglio ha indicato tra gli obiettivi settoriali l'impiego più razionale dell'energia in tutti i settori nonché un contributo maggiore delle energie nuove e rinnovabili;

considerando che, conformemente alla decisione del Consiglio, del 26 novembre 1986, concernente un orientamento comunitario di sviluppo delle fonti di energia nuove e rinnovabili (2), la Commissione ha già proposto al Consiglio una raccomandazione agli Stati membri riguardante lo sviluppo delle energie rinnovabili nella Comunità (3);

considerando che anche la cogenerazione e le energie residue (combustione dei rifiuti e utilizzazione del calore residuo prodotto industrialmente) possono fornire un importante contributo alla realizzazione degli obiettivi di politica energetica della Comunità per il 1995 sotto forma di risparmio di fonti energetiche esauribili ovvero sostituzione di petrolio;

considerando che la produzione di energia elettrica rappresenta un campo d'applicazione comune sia per le energie rinnovabili che per quelle residue e di cogenerazione (successivamente denominate RRC) e che pertanto riveste un significato particolare per lo sviluppo di queste possibilità di approvvigionamento energetico;

considerando che tali processi di produzione di energia elettrica, per natura stessa del sistema, sono particolarmente adatti alla produzione autonoma al di fuori del quadro della distribuzione pubblica;

considerando che la produzione autonoma su base RRC, per essere valida, dipende anche dalle condizioni di collaborazione con le aziende pubbliche di distribuzione di elettricità, e cioè da condizioni che si riferiscono alla fornitura di corrente elettrica in eccedenza, alla fornitura di energia elettrica complementare e alle riserve;

considerando che determinate disposizioni giuridico-amministrative, attualmente in vigore, possono rappresentare un ostacolo allo sviluppo della produzione autonoma su base RRC;

considerando che le tariffe per le fornitura di elettricità del produttore autonomo verso la rete pubblica dovrebbero orientarsi, nella misura del possibile, sui costi che possono essere così evitati al sistema di distribuzione pubblica, in modo da garantire una retribuzione appropriata al produttore autonomo;

considerando che un insieme di misure adatte dovrebbe disciplinare la collaborazione nel settore dell'energia elettrica tra produttori autonomi e aziende elettriche, in base ai principi comuni, creando così le migliori premesse per l'ulteriore sviluppo della produzione autonoma di elettricità nella Comunità su base RRC,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1. Di introdurre, al fine di favorire la produzione autonoma di energia elettrica prodotta sulla base delle fonti energetiche rinnovabili, energia residua e tramite cogenerazione (RRC), un quadro di collaborazione tra aziende elettriche pubbliche e tutti i produttori autonomi che lavorano su base RRC, che permetta di disciplinare sulla base di principi comuni le reciproche condizioni di fornitura per quello che riguarda quantità e tariffe.

2. Facilitare la creazione di tale quadro introducendo criteri contrattuali unitari ed in particolare:

 — accordi volontari tra gli interessati,

 — ovvero, qualora necessario, emanazione di norme giuridico-amministrative particolari,

 e di adattare in modo corrispondente la normativa giuridico-amministrativa esistente che si opponga a tali criteri. Inoltre di esaminare, qualora necessario, procedure particolari per la soluzione di contestazioni relative a condizioni contrattuali.

3. Di garantire, nell'ambito di tali accordi o normative:

 3.1. che, per quel che riguarda la quantità:

 — si renda in linea generale possibile, nella misura in cui ciò non influenzi sull'interesse pubblico, la produzione autonoma di energia elettrica su base RRC e non si oppongano ostacoli tramite norme giuridico-amministrative o condizioni imposte da aziende pubbliche di distribuzione;

 — che si faccia obbligo alle aziende elettriche pubbliche di offrire la possibilità di acquisto delle quantità di energia elettrica provenienti da produzione autonoma su base RRC, nella misura in cui ciò non abbia un'influenze negativa sulla gestione economica degli impianti di produzione esistenti delle aziende elettriche stesse;

 3.2. che per quel che riguarda le tariffe:

 — per l'energia elettrica, che viene prodotta in impianti autonomi su base RRC e successivamente immessa nella rete della distribuzione pubblica, i rimborsi previsti per tale fornitura:

 — vengano fissati indipendentemente dalle energie utilizzate per tale produzione autonoma,

(1) GU n. C 241 del 25. 9. 1986.
(2) GU n. C 316 del 9. 12. 1986.
(3) COM(87) 432 def. del 28. 9. 1987.

— esse vengano determinate, in generale, sulla base dei costi a medio e lungo termine che le aziende pubbliche possono evitare nell'ambito della loro zona di approvvigionamento,

— che esse corrispondano almeno ai costi variabili evitabili nell'ambito della distribuzione pubblica, e cioè essenzialmente ai costi del combustibile utilizzato,

— che si garantisca in linea generale al fornitore autonomo, che cede una certa quantità di energia, un indennizzo complementare nella misura in cui egli contribuisce, nel quadro dell'approvvigionamento pubblico, ad evitare costi di investimento relativi alla produzione o alla fornitura dell'energia elettrica. Il livello di tale rimborso dovrebbe dipendere dalla regolarità di fornitura del produttore autonomo in particolare nei periodi di punta,

— il costo dell'energia derivata dalla rete pubblica di forniture venga fissato in modo tale che al produttore autonomo si riservi un trattamento uguale a quello previsto per utenti di tipo simile senza produzione autonoma,

— che la regolamentazione che disciplina tali tariffe e rimborsi abbia la maggiore trasparenza possibile.

4. Chiede alla Commissione, allo scadere di un periodo di tre anni, di presentare una relazione sullo sviluppo della collaborazione tra aziende elettriche e produttori autonomi.